



ORDINANZA MUNICIPALE concernente il prelievo delle tasse d'uso canalizzazione per l'anno 2024

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

- visto l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,
- visti gli art. 35, 36 e 37 del Regolamento delle canalizzazioni (in seguito RCan),
- e tutti gli altri disposti di legge applicabili,

stabilisce quanto segue:

Art. 1 Tasse d'uso canalizzazione

Le tasse d'uso canalizzazione annuali sono così definite:

Tassa d'allacciamento – art. 35 RCan

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari a: 4‰ del valore di costruzione del fabbricato e/o manufatto dichiarato tramite domanda di costruzione, o del valore di stima del fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di CHF 500.00 e un massimo di CHF 1'500.00.

Tassa d'uso annuale – art. 36 RCan

Tassa base	CHF	170.00
Tassa al m ³	CHF	1.00

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima del 3‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 60.00

Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

La tassa è dovuta dal proprietario del fondo allacciato e dal titolare di diritti reali limitati.

Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo. Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

L'utente può richiedere, a proprie spese, la posa di un secondo contatore per il consumo esterno. In questo caso, comunque, i primi 30 m³ non verranno dedotti per parità di



trattamento verso gli altri utenti che si trovano nella medesima situazione e non fanno richiesta del secondo contatore.

Tassa di allacciamento provvisorio – immissioni di acque provenienti dai cantieri – art. 37 RCan

L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 300.00 e un massimo di CHF 2'000.00

A tutti gli importi sopra indicati sarà aggiunta l'IVA (7.7%).

Art. 2 Termini di pagamento

Il pagamento della fattura deve avvenire a 30 giorni dalla data d'emissione.

Art. 3 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (di 30 giorni: art. 192 LOC).

Art. 4 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 23 ottobre al 23 novembre 2023.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e abroga ogni altra ordinanza ad essa contraria.

Il Sindaco:


Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:


Daniele Jarmorini

Ris. Mun. 2457 del 16.10.2023

6937 Breno, 23 ottobre 2023